



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 04/06/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2008, n. 708

Legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Disposizioni alle Province per la liquidazione degli oneri rivenienti dalla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 U.P.B. 6.2.1

L'Assessore alle Politiche del Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal sig. Costantino Fanelli, verificata dal responsabile del procedimento sig. Nicola Marasco, confermata Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche del Lavoro dr. Luisa Anna Fiore e dal Dirigente ad interim del Settore Lavoro e Cooperazione, avv. Davide F. Pellegrino, riferisce quanto appresso:

1. La legge 12 marzo 1999 n. 68 all'art. 13 punto 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di un Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
2. Il punto 8 del medesimo articolo dispone che, con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, siano indicati i criteri e le modalità di ripartizione fra le Regioni delle disponibilità del Fondo;
3. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1809 del 18/11/2002, esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'INPS, sottoscritta il 26/11/02, per le attività rivenienti dall'applicazione dell'art. 13 della L. 68/99;
4. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1706 del 19/11/2004, esecutiva, sono stati approvati i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie rese disponibili, dalla competente Commissione Regionale per l'Occupazione dei Disabili (art. 14 L. 68/99), per le finalità previste dall'art. 13 della medesima legge;
5. Con atto n. 352 del 15/3/2005 la Giunta Regionale ha disposto che gli stessi criteri di ripartizione approvati con la succitata D.G.R. siano validi anche per le risorse nazionali, art. 13, assegnando e liquidando direttamente alle Province quelle rivenienti dalla ripartizione del Fondo Nazionale, non appena introitate nel bilancio regionale, le Province, a loro volta, provvederanno a liquidare direttamente all'INPS e all'INAIL le somme dovute per gli oneri di fiscalizzazione, sulla scorta di apposite convenzioni a stipularsi, in analogia con quelle a suo tempo sottoscritte dalla Regione;
6. Nell'incontro tecnico del 25/09/2007, tenutosi presso il Settore Lavoro e Cooperazione, con tutti i dirigenti Responsabili degli Uffici Politiche del Lavoro delle Province e i responsabili Regionali dell'I.N.P.S., si è convenuti che nelle more di una modifica della convenzione stipulata il 26/11/2002, le Province possono procedere a versare direttamente all'I.N.P.S. le somme relative agli oneri di cui agli

artt. 11 - 12 e 13 della L 68/99 sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla sede INPS di Bari, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Bari.

Tanto premesso, si rende necessario confermare che le Amministrazioni Provinciali sono autorizzate a versare direttamente all'INPS gli oneri di cui agli artt 11 - 12 e 13 della L. 68/99, secondo le modalità indicate nel precedente punto 6.

Il presente schema di provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi della lett. K) del 4° comma dell'art. 4 della L.R n. 7/97 e della deliberazione di G.R n. 3261/98.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta dell'istruttore, del responsabile del procedimento amministrativo, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche del Lavoro, nonché dal Dirigente ad interim del Settore Lavoro e Cooperazione, e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, del responsabile del procedimento amministrativo, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche del Lavoro, nonché dal Dirigente ad interim del Settore Lavoro e Cooperazione, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e fare proprio quanto indicato in premessa;
2. di confermare che le Amministrazioni Provinciali sono autorizzate a versare direttamente all'INPS gli oneri di cui agli artt. 11 - 12 e 13 della L. 68/99, sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla sede INPS di Bari, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Bari;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore Lavoro;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola